



## TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

C.S. N. 3/21

### IL GIUDICE DELEGATO

Vista l'istanza depositata il 10.3.2021 dal procuratore di COMPAGNO PAOLO

ritenuta la competenza di questo Tribunale, stante la residenza dell'istante in Campagna Lupia (Venezia);

rilevata la completezza della documentazione prodotta ai sensi dell'art. 9, commi 2 e 3 e dell'art. 14 ter, comma 3, tra cui la relazione particolareggiata redatta dall'avv.to Marianna Mattei in qualità di professionista incaricato ai sensi dell'art. 15 comma 9 legge 3/2012 a svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi, la quale si è soffermata sui seguenti punti normativamente previsti:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore persona fisica nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore persona fisica di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) il resoconto sulla solvibilità del debitore persona fisica negli ultimi cinque anni;
- d) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

verificato che non sussistono atti in frode ai creditori ;

rilevato che Compagno Paolo ha dichiarato di voler mettere a disposizione dei propri creditori tutti i suoi beni costituiti dai proventi dell'attività lavorativa;



considerato quanto ai proventi dell'attività lavorativa che spetta a questo giudice stabilire in quali limiti lo stesso non sia compreso nella liquidazione tenuto conto degli esborsi necessari per il mantenimento della famiglia (art.14 *quinquies* comma 2 lett f l.n.3/2012);  
ritenuto che nel caso di specie appare congrua l'indicazione di cui alla relazione particolareggiata

### **dichiara**

**aperta la procedura di liquidazione** e nomina liquidatore per i fini di cui all'art. 14 ter l. 3/2012  
l'avv.to Marianna Mattei ;

### **dispone**

- 1) che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura della liquidazione non diventi definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive , né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
- 2) dispone la pubblicazione della domanda depositata il 10.3.2021 e della relazione particolareggiata dell'OCC e del presente decreto presso il sito del Tribunale di Venezia nonché la loro annotazione nel registro delle imprese a cura del professionista incaricato;

### **ordina**

- 1) la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, presso la Conservatoria RRII;
- 2) la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione ;

### **esclude**

- 3) dalla procedura di liquidazione la somma mensile di euro 1.060,00 percepita da  
**COMPAGNO PAOLO**

Si comunichi anche all'avv.to Marianna Mattei.

Venezia , 25.3.2021

Il Giudice

Dr.ssa Martina Gasparini

